



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Deliberazione della Giunta Comunale

N ° 4 del 03-11-2021

OGGETTO: Art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 Approvazione convenzione tra i Comuni di Colle San Magno e di Colfelice per l'utilizzo congiunto della Dipendente Dr.ssa Marica Torriero.

L'anno duemilaventuno il giorno **tre** del mese di novembre, alle ore **13:10**, in Colle San Magno, nella Casa comunale, convocata nella forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cambone Valentina	Sindaco	Presente
Di Rienzo Marco	Vice Sindaco	Assente
Cambone Pietro	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1 (Di Rienzo).

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ettore Salvati

Presiede la seduta il SINDACO Avv. Valentina Cambone, il quale, constatato la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di Una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

Considerato :

- che con nota prot 3285 del 20/10/2021 il Sindaco, nel rappresentare le difficoltà gestionali del proprio comune in ordine al Servizio Finanziario a causa del posto vacante a seguito del trasferimento per mobilità dal 01/08/2021 del Funzionario di ruolo, ha richiesto la possibilità di utilizzare in convenzione la dipendente del Comune di Colfelice responsabile del servizio finanziario di posizione D Istruttore direttivo amministrativo contabile posizione economica D2, già Responsabile del Servizio del Comune di Colle San Magno;
- che la Dr.ssa Marica Torriero ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere servizio part-time nei due Comuni, sempre nel rispetto dell'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali ;

Atteso che la convenzione prevista dall' art 14 CCNL 2004, in ordine all'orario di lavoro, dovrà, altresì, essere conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.° 66/2003 (non superamento di n.° 48 ore settimanali complessive);

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ad approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Colle San Magno e Colfelice recante la disciplina del rapporto di servizio, nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti interessati;

Dato atto che, il Comune di Colfelice con nota del Sindaco n 4195 del 29.10.2021 ha manifestato assenso per la stipula della convenzione a far data dal 01.11.2021 e fino al 31.12.2021;

Atteso che, con Delibera della Giunta Comunale n 44 del 27/10/2021 il Comune di Colfelice ha approvato una bozza di convenzione per la gestione del Servizio finanziario ex art. 14 CCNL 2004;

Vista l'acclusa Convenzione composta da n.° 10 articoli e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Stabilito che la medesima, ad esecutività acquisita del presente atto, dovrà essere sottoscritta dai Rappresentanti legali dei due Comuni interessati;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto "*de quo*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Dato Atto della permanenza dei presupposti normativi in materia di spesa del personale e del rispetto del principio di riduzione della spesa;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, prot. n. 3452 del 03.11.2021, allegato alla presente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dal Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. Di procedere a dar corso all'utilizzo della dipendente comunale, in ruolo a tempo indeterminato e pieno nel Colfelice fr, Cat. D, Pos. Ec. D2, Dr.ssa MARICA TORRIERO , per n. 6 ore settimanali, presso il Comune di Colle San Magno, a far data dal 01.11.2021 e fino al 31.12.2021, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali;

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n.° 10 articoli elencante la disciplina del rapporto di servizio, nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti interessati;
3. Di demandare ai competenti uffici comunali di provvedere ad ogni provvedimento successivo e conseguente, ivi compreso l'impegno delle somme occorrenti;
4. Di trasmettere copia della presente al Comune di Colfelice.

Per quanto concerne la Regolarità TECNICA ha espresso parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2020, n. 267 nonché la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Colle San Magno, 03-11-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ettore Salvati

Per quanto concerne la Regolarità CONTABILE ha espresso parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2020, n. 267 nonché la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Colle San Magno, 03-11-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ettore Salvati

Allegato alla Deliberazione G.M. n. _____ del _____

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale

(art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno duemilaventuno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge Tra Il Comune di Colfelice rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e Il Comune di Colle San Magno rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore

Premesso che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Colfelice con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, riscontrata dal Comune di Colle San Magno con delibera di Giunta comunale n. _____ del _____ hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire la prerogativa al Comune di Colle San Magno di avvalersi della possibilità di utilizzare personale del Comune di Colfelice da utilizzare per le correlate esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi finanziari;

Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni. che in rapporto a detta esigenza il Comune di Colle San Magno, ha inoltrato formale richiesta in merito all'individuazione di un Istruttore direttivo Amministrativo contabile da utilizzare in convenzione per un determinato numero di ore;

che il Comune di Colfelice, previa individuazione della figura richiesta nella persona del Dott. Marica Torriero, categoria D dipendente del Comune di Colfelice a tempo indeterminato e full time previa valutazione in merito ad eventuali elementi ostativi per ragioni di servizio, ha acquisito formale consenso da parte della stessa autorizzandola all'utilizzo a tempo parziale per n 18 ore.

Tanto premesso Tra i sottoscritti Sigg. _____ nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 3 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare : la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata con decorrenza 4/8/2021 fino al termine della gestione commissariale del Comune di Colle San Magno per 18 ore settimanali;

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

Art.5 Condizioni per il distacco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all' acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.
3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato:

6. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 Incentivazione economica a favore del personale distaccato

1. Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali(art 17 comma 6), e se del caso valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, con la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Art.8 Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore o dei lavoratori utilizzati a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore ;

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore , salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.

6. Al fine del mantenimento di un unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero

delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 o previste dalla legge .

7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art.10 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Data,.....

Per il Comune di Colfelice nella qualità

Per il Comune di Colle San Magno nella qualità

Comune di Colle San Magno

VERBALE DEL REVISORE N. 13 DEL 03/11/2021

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 04 DEL 02/11/2021 ad Oggetto: Art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 Approvazione convenzione tra i Comuni di Colle San Magno e di Colfelice per l'utilizzo congiunto della Dipendente Dr.ssa Marica Torriero.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo D' Ambrosio giusta Delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio del 3/3/2021;

VISTA La proposta di deliberazione inerente l' Oggetto

ESAMINATA la documentazione prodotta;

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione",

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

Considerato che

- il Sindaco, nel rappresentare le difficoltà gestionali del proprio comune in ordine al Servizio Finanziario a causa del posto vacante a seguito del trasferimento per mobilità dal 01/08/2021 del Funzionario di ruolo, ha richiesto la possibilità di utilizzare in convenzione la dipendente del Comune di Colfelice responsabile del servizio finanziario di posizione D Istruttore direttivo amministrativo contabile posizione economica D2, già Responsabile del Servizio del Comune di Colle San Magno;
- che la Dr.ssa Marica Torriero ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere servizio part-time nei due Comuni, sempre nel rispetto dell' orario d'obbligo delle 36 ore settimanali ;

Atteso che la convenzione prevista dall' art 14 CCNL 2004, in ordine all'orario di lavoro, dovrà, altresì, essere conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.° 66/2003 (non superamento di n.° 48 ore settimanali complessive);

Dato atto che, il Comune di Colfelice con nota del Sindaco n 4195 del 29.10.2021 ha manifestato assenso per la stipula della convenzione a far data dal 01.11.2021 e fino al 31.12.2021;

Atteso che, con Delibera della Giunta Comunale n 44 del 27/10/2021 il Comune di Colfelice ha approvato una bozza di convenzione per la gestione del Servizio finanziario ex art. 14 CCNL 2004;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Dato Atto della permanenza dei presupposti normativi in materia di spesa del personale e del rispetto del principio di riduzione della spesa;

RITENUTO DI PROVVEDERE in merito

Il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto



Dot. Massimo D'Ambrosio

Con successiva e separata votazione palese e ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Colle San Magno, 03 novembre 2021

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Valentina Cambone	f.to Dott. Ettore Salvati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Colle San Magno www.comune.collesanmagno.fr.it - Sez. Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e nella Sezione Amministrazione Trasparente e ne sarà data contestualmente comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n 267/2000.

Colle San Magno, 03 novembre 2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO		IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Raso		f.to Dott. Ettore Salvati